



REPUBBLICA ITALIANA 103/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello iscritti ai nn. **61726** del registro di segreteria, promossi da:

- **PROCURA REGIONALE** presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania in persona del Procuratore regionale p.t. (pec: campania.procura@corteconticert.it) – *appellante principale*;
- **PROCURA GENERALE** presso la Corte dei conti in persona del Procuratore Generale p.t., domiciliato in Roma alla Via A. Baiamonti (pec procuratore.generale@corteconticert.it e procura.generale.appelli@corteconticert.it) – *appellante principale*;

contro

VENTRIGLIA Andrea (c.f. VNTNDR55L22E784L), rappresentato e difeso dall'avv. Goffredo Grasso (c.f. GRSGFR79C06B963F) e dall'avv. Margherita De Carlo (c.f.

DCRMGH85H67L049W) elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Santa Maria Capua Vetere (Ce), Via Bonaparte, n. 10, Palazzo del Ninfeo, agli indirizzi pec: goffredograsso@legalmail.it e margheritadecarlo@ordineavvocatiroma.org – *appellato*;

e da:

VENTRIGLIA Andrea, come sopra generalizzato, domiciliato e difeso – *appellante incidentale*;

contro

- **PROCURA REGIONALE** presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania in persona del Procuratore regionale p.t. (pec: campania.procura@corteconticert.it) – *appellato incidentale*;
- **PROCURA GENERALE** presso la Corte dei conti in persona del Procuratore Generale p.t., domiciliato in Roma alla Via A. Baiamonti (pec: procuratore.generale@corteconticert.it e procura.generale.appelli@corteconticert.it) – *appellato incidentale*;

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Campania - n. 274/2024, depositata il 15 maggio 2024;

VISTO l'atto d'appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 6 giugno 2025, con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Serena Scippa, il Consigliere relatore Donatella Scandurra, l'Avv. Goffredo Grasso per Ventriglia Andrea e il Pubblico Ministero in persona del V.P.G., Cons. Attilio Beccia;

Svolgimento del processo

I. Con atto di citazione, depositato in data 21/12/2023, la Procura regionale presso la

Sezione giurisdizionale per la Regione Campania chiamava in giudizio Andrea Ventriglia, ex dipendente dell'Agenzia delle Entrate presso la Direzione Provinciale di Caserta (Ufficio Provinciale Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare di Santa Maria Capua Vetere), licenziato a far data dal 10 novembre 2017, per sentirlo condannare al pagamento in favore della medesima Agenzia delle Entrate dell'importo complessivo di € 42.758,68, o alla diversa somma determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

Il danno in contestazione derivava, ad avviso della Procura, dalla “*condotta seriale*” tenuta dal Ventriglia, che abusando della qualità di addetto al servizio di ispezioni e certificazioni ipotecarie, faceva mercimonio della sua attività di dipendente pubblico e, in violazione alla normativa che regola le attività connesse allo svolgimento delle ispezioni ipotecarie, effettuava visure in modalità “uso ufficio” o “esente”, senza che ne ricorressero i presupposti, in favore di alcuni utenti privati, che, in tal modo, venivano esonerati dal pagamento dell'importo previsto in un arco temporale “*protrattasi almeno per i mesi osservati*” (5 ottobre – 31 dicembre 2015) e che le stime statistico-inferenziali elaborate dall'ufficio Audit dell'Agenzia, corroborate dalle intercettazioni telefoniche, avevano esteso a un periodo ben più ampio, dal 2013 al 2017.

La Procura regionale individuava, dunque, tre distinte poste di danno: una, relativa al danno patrimoniale diretto per il mancato incasso nel periodo 5 ottobre/30 dicembre 2015, di diritti, tributi e sanzioni, catastali e ipotecari (per € 5.513,00); una seconda, riferita al danno da mancata riscossione nel periodo 2013/2017 (per € 35.465,80) e una terza, relativa al danno da disservizio, quest'ultima, a sua volta, articolata in due sottovoci, una, relativa ai costi delle indagini amministrative interne (per € 1.506,60) e l'altra, riferita alla lesione del nesso sinallagmatico (per € 273,28).

Sulla base degli accertamenti condotti sia in sede penale che in sede amministrativa

da parte dell'Ufficio Audit dell'Agenzia delle entrate, la Procura erariale individuava, sempre con riferimento al periodo 5 ottobre/30 dicembre 2015, una fattispecie di "*danno da tangente*" (per € 473,50), già ricompresa nel danno da mancato incasso, consistente nella somma indebitamente acquisita dal Ventriglia per l'esecuzione agevolata e frodante di servizi catastali e ipotecari, altrimenti dovuti a titolo oneroso.

II. La Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con sentenza n. 274/2024, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava il Ventriglia al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, della somma complessiva di € 7.292,88, di cui:

- € 5.513,00 per la prima voce di danno, corrispondente al danno patrimoniale diretto derivante dalla mancata riscossione, nel periodo 5 ottobre/30 dicembre 2015, di diritti, tributi e sanzioni, catastali e ipotecari;
- € 1.506,60 + € 273,28 in relazione alla terza voce di danno per danno da disservizio, nella duplice articolazione di danno da costi delle indagini amministrative interne e danno da lesione del vincolo sinallagmatico. La prima sotto voce di danno, relativa ai costi delle indagini amministrative interne, veniva calcolata, prendendo a riferimento la retribuzione oraria lorda del dirigente dell'ufficio che si era occupato dell'istruttoria (€ 45,22) e in 30 ore il tempo necessario per il compimento dell'attività complessivamente svolta a fini disciplinari dalla data di assunzione della misura disciplinare del servizio fino alla data di notifica del licenziamento; la stessa veniva, così, quantificata in € 1.356,60, con l'aggiunta delle "spese vive" sostenute, liquidate, in via forfettaria in € 150,00 circa. La seconda sotto voce di danno, relativa alla lesione del vincolo sinallagmatico, veniva calcolata sulla base della retribuzione oraria media del dipendente pari ad € 13,44 e un tempo medio di lavorazione per ciascuna visura oggetto di mercimonio pari a 20 minuti.

In definitiva, la Sezione non riconosceva la seconda voce di danno, corrispondente al danno da mancato incasso per € 35.465,80, in quanto riferita ad un arco temporale più esteso rispetto a quello oggetto di indagine in sede penale, che l'Ufficio di Procura aveva ricostruito induttivamente su base presuntiva, per il periodo 2013-2017, trattandosi di una voce di danno non accertata.

III. Avverso la sentenza proponeva appello il Procuratore regionale, contestando il mancato riconoscimento della seconda posta di danno (€ 35.465,80), relativa al danno da mancato incasso, nel periodo 2013-2017, di diritti, tributi e sanzioni, catastali e ipotecari. In ossequio alla logica del “più probabile che non”, che governa l'accertamento della responsabilità amministrativa, l'Ufficio di Procura assumeva che la contestazione in esame era fondata su due dati certi, oggettivamente riscontrabili: da un lato, il numero delle operazioni “esenti/uso ufficio” realmente gestite dal Ventriglia; dall'altro, le tariffe tabellari *ratione temporis* vigenti per quelle operazioni. Su un totale di 40.742 ispezioni “esenti/uso ufficio”, 53 risultavano gestite da Ventriglia. Detraendo da tale cifra una aliquota pari al 15%, ritenuta fisiologica nell'attività d'ufficio, la Procura riferiva di avere “addebitato” al Ventriglia 43 operazioni di consultazione telematica. Tale esiguo dato in termini di visure “esenti” lavorate dal Ventriglia, ad avviso della stessa Procura, non doveva trarre in inganno sul contributo, invero molto significativo, che egli avrebbe dato, negli anni, al sistema corruttivo messo in piedi presso gli uffici della Conservatoria, in quanto a differenza dei solidali (Castaldo e Gagliardi), che consultavano gli archivi informatici (dove era appunto possibile contrassegnare le visure come “*esenti/uso ufficio*”), il Ventriglia era l'addetto alle visure cartacee ed è qui che egli concentrava la maggior parte della sua attività illecita.

Ai fini della quantificazione del danno da mancato incasso nel periodo 2013-2017, la Procura assumeva che la percentuale del 27,46%, addebitata al Ventriglia,

corrispondeva “*al rapporto percentuale tra l’ammontare totale dei corrispettivi illeciti (tangenti) accertato nel corso dell’indagine (periodo dal 5 ottobre al 30 dicembre 2015) e la quota dei corrispettivi stessi introitata*” dai dipendenti infedeli (pag. 11 dell’atto di appello), a seguito delle ispezioni fraudolente “uso ufficio/esenti” effettuate nel periodo dal 2013 al 2017. Su un totale stimato di mancato incasso (nel periodo 2013-2017) di € 149.243,00, la Procura addebitava al Ventriglia un danno di € 40.978,00 (27,46% di € 149.243,00), che, una volta detratto l’importo già ricompreso nella voce “danno patrimoniale diretto” tra il 5 ottobre e il 31 dicembre 2015 (vale a dire, € 5.513,00), veniva rideterminato in € 35.465,80. Sulla base di tali risultanze probatorie, la Procura insisteva per l’accoglimento dell’atto di appello.

IV. Si costituiva il Ventriglia, deducendo errori metodologici nella quantificazione della prima voce di danno (€ 5.513,00), relativa al danno patrimoniale diretto per mancata riscossione; del danno da tangente (per € 473,50) e della terza voce di danno, riferita al danno da disservizio (nella duplice articolazione di danno da costi delle indagini amministrative interne e danno da lesione del vincolo sinallagmatico), in quanto si tratterebbe di voci di danno non adeguatamente dimostrate e, comunque, non correttamente calcolate. In conclusione, chiedeva il rigetto dell’appello proposto dalla Procura Regionale con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

V. In data 16 maggio 2025, Ventriglia depositava atto di appello avverso “*la sentenza n. 274 del 09.05.2025*” (*rectius* 09.05.2024), “*depositata in Segreteria il 15.05.2025*” (*rectius* 15.05.2024) “*e non notificata, resa dalla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, a definizione del giudizio di responsabilità iscritto al n. 74194, instaurato con atto di citazione depositato il 21.12.2023 dalla Procura regionale presso la medesima Sezione nei confronti del sig. Andrea Ventriglia*”, unitamente alla prova dell’avvenuta notifica dell’atto di appello alla Procura Regionale

presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania ed alla Procura Generale della Corte dei conti in Roma (con le relative ricevute di consegna); alla attestazione di conformità della sentenza impugnata; alla prova del pagamento della marca da bollo e dell'imposta di registro per il deposito dell'atto di impugnazione (modello F23 allegato). In conclusione, chiedeva di ritenere totalmente o in parte non dovuti gli importi richiesti a titolo di danno patrimoniale diretto e danno da disservizio; in subordine, di ridurre i medesimi importi. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado giudizio.

VI. Alla pubblica udienza del 6 giugno 2025, il P.M. contabile riteneva tardivo l'atto di appello depositato dal Ventriglia per inutile decorso del termine di sessanta giorni, in violazione dell'art. 184, comma 4, del codice di giustizia contabile; esponeva diffusamente le ragioni dell'appello proposto dal Procuratore regionale, reiterandone la richiesta di accoglimento. L'Avv. Grasso, in difesa di Ventriglia, confermava, con articolate argomentazioni, la richiesta di rigetto dell'appello del Procuratore regionale, siccome infondato e non provato.

Motivi della decisione

1. *In limine litis*, va disposta, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, ai sensi dell'art. 184 del codice di giustizia contabile (c.g.c), approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e s.m. e i, la riunione degli appelli iscritti ai nn. 61726 del registro di segreteria, proposti dalla Procura erariale e da Ventriglia Andrea avverso la medesima sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania n. 274/2024.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata la questione di rito sollevata in udienza dalla Procura generale circa l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dal Ventriglia, in quanto tardivo.

In tema di impugnazioni avverso la medesima sentenza, l'impugnazione promossa

per prima determina, come noto, la costituzione del rapporto processuale, nel quale, per esigenze di concentrazione e di unità di trattazione, devono innestarsi quelle successive, che assumono, pertanto, carattere incidentale.

Quest'ultime possono essere qualificate come incidentali tipiche, se volte a contestare le argomentazioni contenute nell'atto di appello principale, ovvero incidentali autonome, se volte a censurare un capo distinto della sentenza, diverso da quello oggetto del gravame principale, sulla base di un interesse non originato da questo.

Nei casi in cui avverso la medesima sentenza siano proposti più gravami, l'art. 184, comma 4, c.g.c., stabilisce che l'impugnazione incidentale deve essere promossa, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.

Sul punto, lo stesso art. 184, al comma 5, c.g.c. ammette, a determinate condizioni, di seguito indicate, l'impugnazione incidentale tardiva quando sia decorso il termine per impugnare o la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, consentendo alla parte, che avrebbe, di per sé, accettato la decisione, di contrastare l'appello principale, nella parte in cui il gravame rimetta in discussione le statuizioni della sentenza impugnata.

Nel caso in esame, l'appello promosso da Ventriglia ha natura di atto di appello incidentale autonomo ed è volto a contestare capi diversi della sentenza da quelli indicati nell'atto di appello della Procura erariale.

Mentre l'atto di appello proposto dalla Procura erariale lamenta il non accoglimento della richiesta di condanna al pagamento della seconda posta di danno, riferita al danno da mancato incasso nel periodo 2013-2017, di diritti, tributi e sanzioni, catastali e ipotecari per € 35.465,80 (capo C2 della sentenza n. 274/2024), l'atto di appello promosso da Ventriglia contesta, invece, capi autonomi della sentenza di primo grado, riguardanti

la condanna a:

- € 5.513,00 per la prima voce di danno patrimoniale diretto, comprensivo del danno da tangente (capo C1 della sentenza n. 274/2024);
- € 1.506,60 e di € 273,28 per il danno da disservizio, nella sua duplice articolazione di danno da costi delle indagini amministrative interne e danno da lesione del nesso sinallagmatico (capo C3);
- le spese di giudizio (capo D).

Come è stato precisato dalla giurisprudenza contabile, con motivazioni qui condivise, avvalorate dalla giurisprudenza di legittimità, il gravame incidentale tardivo è, in via di principio, ammissibile, a condizione che tale gravame possieda uno specifico nesso di consequenzialità con l'anteriore e tempestiva impugnativa principale o incidentale, nel senso che lo specifico interesse ad appellare sia sorto da quest'ultima, dovendo trattarsi di un appello incidentale in senso stretto o tipico, secondo la distinzione sopra ricordata, purché l'interesse alla sua proposizione sorga dall'impugnazione principale (in questi termini, Sez. II App. sent. n. 780/2018, che richiama altresì SSRR sent. n. 18/2003; Sez. I App. sent. n. 20/2021; Sez. II App. sent. n. 95/2022).

Il che trova conferma nella disposizione contenuta nello stesso art. 184, al comma 7, a mente del quale *“L'impugnazione incidentale tardiva è proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell'impugnazione incidentale che fa sorgere l'interesse all'impugnazione ed è depositata, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione, nel termine di cui all'articolo 180, comma 1”*.

Seguendo questo ordine di considerazioni, l'appello incidentale autonomo proposto da Ventriglia dovrebbe essere dichiarato, tardivo, perché notificato alla Procura territoriale e alla Procura generale, oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione

nei suoi confronti dell'appello proposto dalla Procura erariale (23.07.2024), difettando in esso uno specifico nesso di consequenzialità con l'anteriore e tempestiva impugnativa principale, nel senso che lo specifico interesse del Ventriglia ad appellare non sorge dalle contestazioni, oggetto di impugnativa, della Procura.

Né si può ritenere che nel caso in esame vi sia stato qualche difetto nelle comunicazioni o nelle notificazioni.

La Sezione giurisdizionale campana ha correttamente comunicato, in data 15.05.2024, ex art. 42 del c.g.c., la sentenza di primo grado n. 274/2024 all'indirizzo pec dell'Avv. Salvatore di Stasio, costituito in primo grado, giusta procura rilasciata dal Ventriglia, per tutte le fasi del giudizio di primo grado, *“nonché per l'appello e per quello dinanzi alla Corte di cassazione”*; mandato che, poi, lo stesso Ventriglia ha revocato e conferito, in data 15.05.2025, all'Avv. Goffredo Grasso, patrocinante dinanzi alle magistrature superiori, per il presente giudizio di appello avverso la sentenza n. 274/2024.

Parimenti, l'atto di appello proposto dalla Procura avverso la sentenza n. 274/2024 è stato correttamente notificato all'indirizzo pec dell'Avv. Salvatore di Stasio, in data 23.07.2024, e depositato il 14.08.2024, unitamente alla sentenza n. 274/2024 (con nota di deposito della Procura Generale).

Neanche si può ritenere che la revoca del mandato difensionale al precedente patrono e il conferimento di un nuovo mandato ad altro patrocinante possano avere avuto qualche rilievo, stante il disposto dell'art. 108, comma 7, c.g.c., secondo cui *“Non sono cause di interruzione la revoca della procura o la rinuncia della stessa”*.

E, tuttavia, la richiesta della Procura Generale di dichiarare l'atto di appello tardivo non può essere accolta.

La sentenza qui gravata, depositata in data 15 maggio 2024, è stata correttamente comunicata alla parte, ex art. 42 del c.g.c., in pari data. Il termine annuale per proporre

appello viene così a scadere, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, il 16 giugno 2025.

L'appello proposto dal Ventriglia è, pertanto, da considerare ammissibile in quanto correttamente notificato agli Uffici di Procura in data 16 maggio 2025 nei termini di legge.

3. La questione all'esame attiene a una ipotesi di responsabilità amministrativa, riguardante un ex dipendente dell'Agenzia delle entrate, Ventriglia Andrea, che, abusando della qualità di addetto al servizio di ispezioni e certificazioni ipotecarie, ha fatto mercimonio della sua attività di dipendente pubblico, rilasciando a professionisti esterni (avvocati, collaboratori di studi notarili, agenzie per il disbrigo pratiche) i servizi catastali e ipotecari ad un prezzo inferiore al dovuto ovvero consentendo ad alcuni beneficiari di evitare del tutto il pagamento dell'importo previsto mediante il rilascio di detti servizi in modalità "uso ufficio" o "esente", senza che ne ricorressero i presupposti, mediante la consegna diretta del materiale al richiedente il servizio, senza passare per lo sportello e senza la compilazione di alcun modello di richiesta, né di pagamento all'Ufficio del corrispettivo dovuto.

Ciò in quanto le tipologie di visura "uso ufficio" ed "esente" non sono soggette al pagamento di diritti, perché riservate esclusivamente, nel primo caso, all'attività interna, e nel secondo caso, a particolari categorie di soggetti richiedenti, quali le forze di polizia o l'autorità giudiziaria. In entrambi i casi, trattasi di visure che non possono essere consegnate a persone esterne all'ufficio e, soprattutto, non sono commercializzabili.

A fronte di una richiesta di condanna per una somma complessiva di € 42.758,68, la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania con sentenza n. 274/2024 ha riconosciuto la responsabilità amministrativa del Ventriglia con riferimento alle sole voci del danno patrimoniale diretto (€ 5.513,00), del danno da disservizio per costi delle

indagini amministrative interne (€ 1.506,60) e del danno da disservizio per lesione del nesso sinallagmatico (€ 273,28).

Il Procuratore campano ha proposto appello avverso la sentenza n. 274/2024, nella parte in cui non ha accolto la richiesta attorea di condanna al pagamento della seconda posta di danno di € 35.465,80, riferita al danno da mancato incasso, nel periodo 2013-2017, di diritti, tributi e sanzioni, catastali e ipotecari (capo C2 della sentenza n. 274/2024), ritenendo che detta ricostruzione fosse fondata su due dati certi, oggettivamente riscontrabili: da un lato, il numero delle operazioni “esenti/uso ufficio” realmente gestite dal Ventriglia; dall’altro, le tariffe tabellari *ratione temporis* vigenti per quelle operazioni.

L’appello così proposto dalla Procura è da ritenere, tuttavia, infondato per le ragioni di seguito indicate.

Correttamente, la sentenza qui gravata ha assunto che la seconda posta di danno non potesse essere addebitata al Ventriglia, in quanto riferita ad un arco temporale (2013-2017) più esteso rispetto a quello oggetto di indagine in sede penale, trattandosi di una voce di danno ricostruita induttivamente dalla Procura, su base presuntiva, non accertata.

La sentenza di primo grado, con motivazioni che si condividono e dalle quali non vi è motivo per discostarsi, ha proceduto, per ciascuna voce di danno, alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa, ovvero del danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, della condotta connotata da colpa grave o dolo, del nesso di causalità tra il predetto comportamento e l’evento dannoso, nonché del rapporto di servizio tra chi ha causato l’illecito esborso e l’ente che lo ha sopportato.

Riguardo alla seconda posta di danno, oggetto di gravame da parte della Procura, la sentenza di prime cure ha dato atto che attraverso l’applicazione di una metodologia di

analisi statistica (effettuata ricorrendo a tecniche statistico-inferenziali), l'Agenzia delle entrate è giunta a "proiettare", sulla base di mere intercettazioni ambientali e di analisi di contesto, l'entità del danno derivato dagli episodi corruttivi accertati dall'Autorità giudiziaria penale (periodo ottobre – dicembre 2015) a quelli, per ipotesi, perpetrati nel più ampio periodo compreso dal gennaio 2013 al luglio 2017, stimando *"l'importo complessivo (che sarebbe stato) frodato dai quattro dipendenti nei 1.146 giorni lavorativi intercorrenti fra il 1° gennaio 2013 e il 17 luglio 2017 (giorno antecedente l'arresto dei dipendenti)" e successivamente, su input della Procura erariale, a calcolare gli importi che sarebbero stati incassati se le operazioni classificate indebitamente come esenti fossero state fatte pagare ai beneficiari e che sono risultati pari, per ciò che riguarda la quota specificamente addebitabile al VENTRIGLIA, ad € 35.465,80"* (pag. 22 della sentenza).

Pur apprezzando lo sforzo compiuto dall'Ufficio Audit dell'Agenzia per effettuare una proiezione più ampia degli effetti deleteri, in termini di pubblico nocumento, delle condotte criminose assunte dal dipendente infedele e senza negare la connotazione sistematica degli episodi corruttivi che hanno scandito l'operare del Ventriglia, come emerge chiaramente dagli atti di causa, dal provvedimento di licenziamento a questi inflitto il 10.11.2017, dalle sentenze penali di condanna e di prescrizione, la sentenza qui gravata ha ben messo in evidenza come l'attività di indagine abbia consentito di disvelare un consolidato sistema corruttivo coinvolgente numerosi funzionari addetti ai servizi di pubblicità immobiliare, presso gli uffici di Santa Maria Capua Vetere dell'Agenzia del Territorio di Caserta, e professionisti esterni, senza, però, che sia stata data prova dell'esistenza, nel periodo più ampio, 2013/2017, di un danno certo ed attuale, eziologicamente ricollegabile a condotte del Ventriglia, riscontrabili in maniera puntuale.

Prive di pregio risultano le argomentazioni svolte dalla Procura, anche in udienza,

volte a sostenere la correttezza della quantificazione così operata, perché basata su dati certi, obiettivi e riscontrabili, in base alle quali non si tratterebbe di un “*danno presunto*”, quanto piuttosto di una “*prova presuntiva*” del danno, certo nell’*an* e incerto nel *quantum*.

Si tratta, invero, di ricostruzioni di illeciti produttivi di danno erariale, non accertati in sede penale, bensì solo induttivamente ricostruiti su base presuntiva, che per quanto fondate su plausibili basi probabilistiche e sul seguente ragionamento: “*se il mercimonio delle visure catastali ha avuto luogo negli ultimi tre mesi del 2015, ben può ipotizzarsi che abbia avuto luogo anche prima e dopo tale periodo*”, non possono, tuttavia, essere posto a fondamento di una statuizione di una decisione giudiziale.

I motivi di doglianza proposti dal Ventriglia ripropongono, nello specifico, le stesse censure già proposte in primo grado, riguardo alla prima voce di danno patrimoniale contestata nel periodo 5 ottobre/30 dicembre 2015, per mancata riscossione di diritti, tributi e sanzioni, catastali e ipotecari, per un totale complessivo di € 5.513,00, comprensivo del “danno da tangente” di € 473,50 relativo al medesimo periodo, e alla terza voce di danno per danno da disservizio.

Gli stessi risultano infondati.

Valgono, a tal riguardo, le considerazioni già svolte dalla sentenza n. 274/2024.

Quand’anche dal 09.12.2015 il Ventriglia non fosse più abilitato ad effettuare le operazioni di ispezione telematiche “uso ufficio”, la sentenza campana ha ben messo in evidenza che questi effettuava ogni attività consultando gli archivi cartacei senza lasciare tracce del suo illecito operato e che le due sentenze di assoluzione pronunciate nei confronti di due avventori dimostrano unicamente il mancato accertamento, in capo ad essi, dell’imputazione loro mossa di concorso in abuso d’ufficio, ma non valgono certo ad elidere l’abuso realizzato dal Ventriglia nella sua condizione di pubblico ufficiale che

procura a sé un ingiustificato profitto.

Anche con riferimento al danno da disservizio, nella duplice articolazione di danno da costi delle indagini amministrative interne e danno da lesione del vincolo sinallagmatico, e ai presunti errori metodologici rilevati dal Ventriglia, le doglianze del Ventriglia appaiono del tutto infondate.

Correttamente il primo Giudice ha rilevato che il danno dai costi delle indagini amministrative interne attiene agli oneri amministrativi sostenuti dall'Agenzia per l'attività istruttoria finalizzata ad accertare la condotta infedele del dipendente e finalizzata all'azione disciplinare nei suoi confronti dalla data di assunzione della misura disciplinare del servizio fino alla data di notifica del licenziamento.

Parimenti, è da ritenere corretta la metodologia di calcolo e la quantificazione del danno da lesione del vincolo sinallagmatico per la retribuzione indebitamente percepita dal Ventriglia nel periodo preso a riferimento, calcolato sulla base del tempo medio di lavorazione impiegato per ciascuna visura oggetto di mercimonio.

Per le considerazioni sin qui esposte, ritiene il Collegio che la sentenza di prime cure meriti di essere integralmente confermata.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, previa riunione dei giudizi iscritti al **n. 61726** del registro segreteria, rigetta l'appello proposto dalla Procura erariale; rigetta l'appello promosso da Ventriglia Andrea e per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado n. 274/2024 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Campania.

Condanna Ventriglia Andrea al pagamento, a beneficio dell'erario, delle spese di giudizio, liquidate in euro 64,00 (*sessantaquattro/00*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025.

L'ESTENSORE

f.to Donatella Scandurra

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata il 27/07/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi